



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per le Marche*

Ufficio IV Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo

Via Dino Albertini, 22 – 63100 Ascoli Piceno

indirizzo di PEC: [uspap@postacert.istruzione.it](mailto:uspap@postacert.istruzione.it) – PEO: [usp.ap@istruzione.it](mailto:usp.ap@istruzione.it)

tel +390736-251046

CF: 80004730448

**Ai dirigenti Scolastici di tutte le Istituzioni  
Scolastiche delle Province di Ascoli Piceno e  
Fermo**

**OGGETTO: Edifici Scolastici interessati da ordinanze di chiusura appartenenti a Comuni non ricompresi negli elenchi degli allegati 1 e 2 del Decreto legge 189/16. Validità dell'a.s. 2016/17 anche se di durata complessiva inferiore a 200 gg.**

Il decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8 recante <<nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017>> ha previsto all'art. 5 comma 2 che <<nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016/2017, in deroga all'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' valido sulla base delle attivita' didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per la valutazione degli studenti non e' richiesta la frequenza minima di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122>>.

L'articolo 1, comma 1 della Legge 7 aprile 2017 n. 45, in sede di conversione del citato d.l., ha previsto che le predette disposizioni <<si applicano anche nei territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria non compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, nei quali risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanate ordinanze di chiusura a causa degli eventi sismici verificatisi dal mese di agosto 2016>>.

Ne discende che le Istituzioni Scolastiche interessate da ordinanze di chiusura determinate dagli eventi sismici, anche se non appartenenti a uno dei comuni del cratere, potranno beneficiare della deroga suesposta con conseguente riconoscimento della validità dell'a.s. in corso anche se la durata delle attività didattiche non ha raggiunto i 200 gg previsti, con conseguente esclusione di un prolungamento delle stesse oltre la data prevista per la fine del medesimo a.s.

LA DIRIGENTE

Carla Sagretti

**firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993**